



## I.I.S. SELLA AALTO LAGRANGE

Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO

Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83

[tois037006@pec.istruzione.it](mailto:tois037006@pec.istruzione.it)

[protocollo@sellaaltoolagrange.gov.it](mailto:protocollo@sellaaltoolagrange.gov.it)

C.F. 97666960014

Circ. n. 5  
del 10 settembre 2018

Al personale docente  
Al personale ATA

**OGGETTO: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DIRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

### QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita:

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11/10/1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19/2/1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30/3/1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica:

"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

**Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente.** Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

**Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.** La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

## **MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Dal momento del loro ingresso a scuola gli alunni sono sotto la responsabilità del personale docente ed A.T.A.

I docenti devono quindi vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari; gli alunni ritardatari devono comunque essere accolti a scuola e vigilati, soprattutto se minorenni - saranno i collaboratori scolastici ad accompagnarli in classe.

**Tutti sono tenuti alla massima puntualità e continua sorveglianza soprattutto dei minori.**

- All'entrata degli alunni (ore 8.00) la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni ed i collaboratori non faranno accedere gli alunni ai locali scolastici prima delle 7,55.
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Tutti i docenti dell'ultima ora accompagneranno i propri studenti fino all'uscita. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

- Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito l'uscita di non più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.
- La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
- Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dal locale in cui si trova con gli alunni occorre che, prima di farlo, ricorra all'ausilio di un collaboratore scolastico affinché quest'ultimo vigili sulla classe in sua vece.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti
- **Al termine delle lezioni**, l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente che è tenuto a trattenersi in servizio per i cinque minuti successivi al termine delle lezioni. Il dovere di vigilanza comprende anche l'obbligo di accompagnare gli alunni fino all'uscita della scuola, intendendosi per scuola l'edificio scolastico, pertinenze comprese quindi **i docenti sorvegliano gli alunni fino all'uscita dall'edificio scolastico**. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
- **Nella scuola intesa come comunità educante ogni unità di personale ha dovere e titolo ad intervenire per arginare comportamenti a rischio e comunque non consoni all'istituzione scolastica**
- **È assolutamente da evitare che gli alunni transitino all'interno dell'edificio scolastico o negli spazi esterni senza la vigilanza dei docenti o dei collaboratori scolastici.**
- **Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto di tale disposizione sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici dovranno segnalare alla scrivente situazioni anomale.**
- I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali; la figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
- In situazioni d'emergenza tutte le persone adulte, presenti a scuola, si attivano per garantire la sicurezza degli allievi e di chi è presente nei locali scolastici.
- I docenti e tutto il personale non docente ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
- Si ricorda altresì di attenersi alle indicazioni operative sulla sicurezza, che saranno fornite per iscritto e pubblicate sul sito della scuola anche nell'apposita sezione sicurezza; il personale ha il dovere di consultare sistematicamente la sezione predetta al fine di essere costantemente aggiornato rispetto al tema.

Si richiama l'attenzione sul preciso dovere della costante vigilanza sugli alunni e sull'obbligo di non abbandonare la classe se non per gravissimi motivi e, comunque, solo dopo aver assicurata la sostituzione con altro insegnante disponibile, ai sensi della C.M. 11/4/1981, n.332, o la vigilanza da parte dei collaboratori.

In particolare si raccomanda quanto segue ai docenti:

- nessuna classe può essere lasciata incustodita per nessun motivo, né per la consumazione di bevande, pena la contestazione di *culpa in vigilando*, di dolo o colpa grave nel caso si verifichi un incidente o un infortunio agli allievi; in tale caso si attiva d'ufficio un procedimento disciplinare, che si trasforma in procedimento penale a seconda della gravità o di una eventuale denuncia di un genitore e decade la copertura assicurativa
- in particolari momenti e situazioni in cui il personale docente si sposta da una classe a un'altra, la vigilanza nel cambio d'ora dovrà essere assicurata da docenti presenti in servizio e/o dai collaboratori scolastici
- eventuali spostamenti dei ragazzi all'interno della scuola (per recarsi ai servizi o per qualche piccola commissione in altre aule) devono essere accompagnati da precise norme di comportamento date dai docenti che valutano anche il livello di affidabilità del singolo alunno.
- gli alunni devono essere sensibilizzati alla cura dell'ambiente scolastico e va operata un'azione di vigilanza e di sorveglianza sugli alunni che si recano ai servizi igienici da parte dei collaboratori scolastici per cui si raccomanda: agli insegnanti di:
  - ridurre al minimo e a casi eccezionali l'uscita dall'aula degli alunni da soli;
  - evitare di far uscire dall'aula più di un alunno per volta se non è presente un collaboratore in corridoio.

ai collaboratori di:

- controllare costantemente i movimenti degli alunni nei corridoi e nei servizi

Particolare attenzione va posta alla responsabilità che incombe sul personale della scuola ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice civile, riguardo la vigilanza degli alunni e, per evitare di incorrere in violazioni di tali obblighi, è fatto anche divieto di “mettere fuori dalla porta” alunni che, di fatto, resterebbero senza sorveglianza. Non è nemmeno ammessa la pratica di spostare gli alunni col banco all'esterno dell'aula ma in prossimità dell'uscio per vederli perché anche in questo caso la sorveglianza non avrebbe i livelli di efficacia necessari ed inoltre sarebbe fonte di pericolo perché tale pratica ostacolerebbe il deflusso degli alunni dall'aula in caso di emergenza.

Oltre alla sistemazione dei banchi in modo che sia possibile il regolare deflusso in caso di evacuazione si raccomanda ai docenti particolare cura nell'assegnazione dei posti nell'aula: è bene che gli alunni più turbolenti o bisognosi di maggior attenzioni da parte dei docenti siano dislocati nelle posizioni più prossime a quella occupata con più frequenza dal docente.

Anche nel far accedere ai servizi gli alunni più turbolenti o con problematiche afferibili alla sfera comportamentale, sarà bene utilizzare delle precauzioni per evitare situazioni di potenziale conflitto con gli alunni della classe o di altre classi. Ogni docente valuterà quindi un accesso ben differenziato nel tempo. Qualora sia assolutamente indispensabile l'utilizzo dei servizi in contemporanea con altri alunni sarà bene allertare i collaboratori deputati alla vigilanza affinché la intensifichino

I collaboratori scolastici sono chiamati ad osservare e rispettare con la massima attenzione i doveri di sorveglianza e di vigilanza degli alunni, prestando particolare attenzione nella vigilanza sugli allievi nei punti e nei momenti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta (i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc)
- presenza di porte, finestre, armadi dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico (che dovranno risultare sempre agibili);
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o a motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, ecc;
- palestre

L'individuazione degli spazi per l'attività didattica, all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, deve tener conto dell'eventuale presenza di oggetti od elementi fisici che possono mettere a rischio l'incolumità degli alunni.

La massima cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti:

- a) **Nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici e accertati comportamenti di rischio;** tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario attuabile con le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica.
- b) **Durante lo svolgimento della ricreazione;** gli insegnanti, tranne in caso di estrema e inconfutabile urgenza, non devono chiedere ai collaboratori di sorvegliare la classe in quanto questo provocherebbe una diminuzione della sorveglianza generale in un momento particolarmente delicato.
- c) **In caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni;** in tali casi la vigilanza compete al personale collaboratore scolastico più vicino; nelle situazioni di conflitto fra alunni o di rischio, docenti e collaboratori scolastici devono intervenire immediatamente ed **indipendentemente dalla classe di competenza**. L'uscita autonoma degli alunni dall'aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.
- d) **Durante i cambi di classe fra docenti;** tali momenti devono essere disimpegnati in modo rapido e ordinato; ogni docente è responsabile in prima persona degli alunni affidatigli.
- e) In generale, va ricordato che:
  - L'accesso ai servizi igienici deve avvenire in modo ordinato, autorizzato dal docente e sotto il controllo degli insegnanti e del personale ausiliario.
  - Ogni adulto (docenti, collaboratori scolastici e altro personale) deve immediatamente intervenire per interrompere situazioni potenzialmente lesive dell'incolumità degli allievi della scuola, indipendentemente dalla classe di appartenenza dell'alunno, quindi qualsiasi adulto rilevi le situazioni di cui sopra ha il dovere di intervenire immediatamente.
  - Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

- L'insegnante può affidare ai collaboratori scolastici gli allievi nei seguenti casi:
  - per proprio breve ritardo giustificato con motivazione e previo avviso telefonico;
  - dovendo allontanarsi dalla classe per motivi urgenti e non procrastinabili, per malore o per necessità fisiche impellenti;
  - quando un alunno debba recarsi ai servizi mentre l'insegnante è impegnato in classe.
- Qualora, per motivi eccezionali, l'insegnante non possa essere presente per un tempo limitato e non vi siano altri docenti a disposizione, gli alunni debbono essere suddivisi fra le altre classi del plesso a cura del docente stesso, di un collega o, in subordine, dei collaboratori scolastici, dando comunicazione scritta alla presidenza in cui risulti a quali insegnanti sono stati affidati gli allievi; la distribuzione degli allievi in altre aule deve tener conto della capienza massima delle stesse.
- È fatto assoluto divieto di allontanare dalla classe un alunno; questo non può essere ripreso per una mancanza "mandandolo fuori" o trasferendo il suo banco all'esterno della classe, neppure in prossimità della stessa. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.
- I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.
- Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste.
- Gli insegnanti di sostegno devono limitare al minimo indispensabile le attività fuori dalla classe con gli alunni diversamente abili; integrazione significa che l'attività va svolta con i compagni
- La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
- I colloqui con i genitori non devono svolgersi durante l'orario di lezione. I genitori, in casi eccezionali, potranno conferire con l'insegnante in orario di lezione solo su invito o autorizzazione scritta dei docenti o della scrivente. I collaboratori, rilevando un'autorizzazione del docente, interpellano l'insegnante che, dopo aver provveduto ad assicurare la sorveglianza della classe, raggiungerà i genitori con cui si avrà cura di conferire in luogo che consenta il rispetto della privacy; ai genitori non è quindi concesso di accedere alle aule.
- Cancelli e porte esterne vanno tenuti aperti esclusivamente nei momenti di entrata e uscita degli utenti e dei fornitori e, in quest'ultimo caso, vanno sorvegliati a vista dai collaboratori scolastici.
- I docenti vigileranno affinché gli alunni non aprano le finestre senza la loro autorizzazione e soprattutto che non si affaccino ad esse e/o che attraverso le finestre lancino oggetti e/o emettano urla e schiamazzi.
- I collaboratori scolastici di sorveglianza all'ingresso sono tenuti a richiedere le motivazioni dell'accesso e a verificarne l'autorizzazione della Direzione (chi entra a scuola per effettuare qualsiasi opera di manutenzione deve esporre le tessere di riconoscimento).

## **USO DELLE ATTREZZATURE**

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.

I docenti e gli **assistenti tecnici** di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.

Gli **assistenti tecnici** devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi dei laboratori. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

## **INTERVALLO**

Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe; il docente ha la responsabilità di vigilanza sulla classe che svolge l'intervallo all'interno del suo orario di lezione (gli intervalli, infatti, non si svolgono più a cavallo fra un'ora e l'altra per evitare allentamenti della sorveglianza e per garantire un quadro chiaro di responsabilità).

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

Per l'intervallo non dovrà essere consentito agli alunni di giocare/soggiornare in luoghi lontani e non immediatamente visibili agli insegnanti addetti alla sorveglianza. Durante lo stesso sarà cura dei docenti controllare che gli studenti siano coinvolti in attività particolarmente animate in spazi non adeguati.

**Durante l'intervallo gli operatori devono situarsi in posizione utile a garantire adeguata sorveglianza sull'area a loro affidata e il costante controllo di quanto avviene all'interno dei servizi riservati agli alunni;** non può accadere che durante l'intervallo i docenti che hanno la responsabilità di vigilanza sulle classi accedano al bar, alla sala insegnanti o si intrattengano con pochi alunni nell'aula mentre gli altri studenti ne sono fuori.

Qualora una classe risulti comunque scoperta al momento dell'intervallo i collaboratori scolastici dovranno prioritariamente assicurare la sorveglianza degli alunni di quella classe.

Per evitare un sovraffollamento del bar e spostamenti fra un piano e l'altro, poiché causano allentamento della sorveglianza in un momento troppo delicato, saranno raccolte le ordinazioni delle consumazioni durante la prima ora; solo uno studente per classe sarà delegato a raccogliere le ordinazioni dei compagni in classe, consegnarle e ritirarle al bar. I Collaboratori scolastici presidieranno quindi anche l'accesso alle scale.

Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.

Si rammenta che durante l'intervallo gli alunni non possono accedere ai cortili interni. Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule che rimangono vuote devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di ignoti.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi. È dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe. Gli studenti devono rientrare nelle aule con il docente dell'ora successiva e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30/11/2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto.

Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti applicheranno il regolamento di disciplina.

- I **collaboratori scolastici** o gli **aiutanti tecnici dei laboratori** dovranno sempre:
  - essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
  - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
  - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
  - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
  - accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
  - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe
  - impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
  - accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
  - impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni
- I **collaboratori scolastici**, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.
- È fatto obbligo ai **collaboratori scolastici** di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
- I **collaboratori scolastici** durante le ore di lezione dovranno:
  - controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
  - controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
  - controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
  - segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
  - rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

***Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)***

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93